

Associazione Nazionale Psicologi in Farmacia

Via Firenze n. 5 – Mira (VE)

Codice fiscale 90176580273

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 27 novembre 2020 si è riunita alle ore 14:30, in seconda convocazione poiché la prima non aveva il quorum costitutivo in regola con quanto previsto dallo statuto, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione nazionale psicologi in farmacia (in sigla A.N.P.I.F.) presso la sede a Mira (VE) in via Firenze n. 5.

Premesso

- che l'assemblea è stata convocata per questo luogo, giorno e in modalità videoconferenza con la piattaforma Zoom a telecamere accese come stabilito nella lettera di convocazione inviata in mail o whatsapp a tutti i soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa;
- che il segretario dell'assemblea, sig. Giulio Maggia, presente nella sede assieme al presidente, ha provveduto a fare l'appello nominale dei presenti collegati in videoconferenza e che sono presenti n. 16 soci e più precisamente: Armida dalla Vecchia, Valeria Ricci, Giulia Capuani, Mariella Mancini, Diletta Crivellaro, Marinella Missaglia, Greta Pelosin, Melissa Longino, Monica di Monte, Ciuffini Laura, Valeria Bonetto, Giulio Maggia, Rocco Carbone, Roberto Virgili, Sandra Scibelli, Fiorella Palombo;
- che tutti i soci hanno diritto di voto e che la votazione sarà fatta per alzata di mano;
- che il consiglio direttivo ora in carica è interamente presente collegato in videoconferenza. Sono presenti i signori:
 - o Fiorella Palombo, presidente
 - o Rocco Carbone, vice presidente
 - o Giulio Maggia, segretario
 - o Roberto Virgili, consigliere
 - o Valeria Bonetto, consigliere
- che il presidente, accertata sia la regolarità della convocazione che la presenza del numero legale dei soci, dichiara aperta la seduta dopo che è stato verificato il

collegamento simultaneo di tutti i presenti, nel rispetto del quorum previsto dallo statuto in seconda convocazione.

ORDINE DEL GIORNO

- cambio nome associazione;
- modifica statuto associativo;
- varie ed eventuali;

prende la parola la presidente dell'associazione per spiegare ai convenuti la necessità di modificare lo statuto per poter chiedere l'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale. L'interesse ad entrare negli enti del terzo settore e di conseguenza a ricercare l'iscrizione al Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore nasce principalmente da due ordini di fattori:

- 1) necessità di collocarsi nelle attività di interesse generale per agire in un'ottica di totale trasparenza nei confronti degli associati, dei partner e delle aziende che collaborano ai progetti associativi. L'associazione ha come obiettivo primario il benessere della persona sotto ogni punto di vista e questo si rapporta perfettamente con gli scopi che hanno visto la nascita del RUNTS;
- 2) necessità di un'organizzazione giuridica più definita e stabile che consenta maggiore presenza sul territorio sia per raggiungere gli associati sia per la collaborazione con istituzioni pubbliche, enti privati, altre associazioni ed aziende private interessate al progetto associativo.

La presidente propone agli associati presenti la modifica del nome; la proposta avanzata è di aggiungere la parola "benessere" proprio per supportare l'intento delle attività: il nome completo diventerà: **Associazione Nazionale Psicologi in Farmacia e del Benessere** in sigla **A.N.P.I.F. Benessere**.

La presidente chiede ai presenti di votare.

Soci presenti n. 16

Voto per il SI n. 16

Voto per il NO n. 0

La presidente dichiara deliberato il primo punto posto all'ordine del giorno.

La segretaria dell'assemblea inizia la lettura del nuovo statuto associativo. Tutti i soci ne hanno una copia per poter seguire attentamente la lettura. Lo statuto approvato sarà l'allegato a) al presente verbale di assemblea.

Dopo la lettura, non avendo nessuno preso la parola il presidente chiede ai presenti di votare.

Soci presenti n. 16

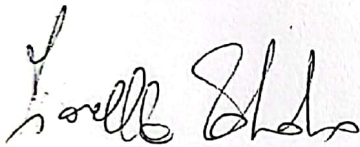
Voti per il SI n. 16.

Voti per il NO n. 0

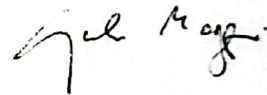
La presidente comunica ai soci che saranno avviate al più presto le pratiche per il cambio del nome all'agenzia delle entrate, la registrazione del nuovo statuto associativo e la richiesta della registrazione presso il registro regionale.

Non essendoci altro da deliberare alle ore 16:00 l'assemblea in videoconferenza è dichiarata chiusa.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

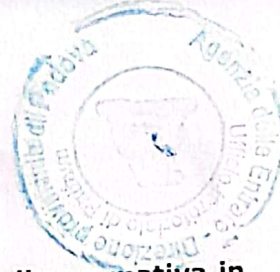


Registrato Padova il
al N° 452 Serie 3
esult
L. 10/10/2021

26/01/2021
538
Trecentotrentotto/00



PER COPIA CONFORME



ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PSICOLOGI IN FARMACIA E DEL BENESSERE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, in sigla **A.N.P.I.F. Benessere A.P.S.**, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Firenze n. 5 a Mira (VE)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Sarà possibile aprire sedi secondarie nel territorio dello stato.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione si propone, per la tutela e lo sviluppo psico-sociale della persona, di sviluppare il contesto della "farmacia dei servizi" che hanno previsto l'erogazione di servizi e prestazioni professionali ai cittadini anche da parte delle farmacie così come previsto dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010 con le successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto ministeriale dell'8 luglio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni. L'intervento dell'associazione si articolerà nei seguenti modi:

- Conferire aiuto e supporto psicologico a persone bisognose siano esse in difficoltà permanenti o temporanee;
- Promuovere e favorire la ricerca e lo sviluppo del benessere psico-sociale in ogni fase del ciclo della vita, per apportare un miglioramento della qualità della vita, attraverso l'interscambio delle proprie esperienze, idee e risorse con altri individui.

Giuseppe Zucchi
Roberto Tiofi
Roberto Tiofi

Marco M. G.

Formare e sensibilizzare educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo psicologico e culturale, per prevenire le condizioni che possono generare situazioni di disagio socio-psicologico alla persona, alla coppia, alla famiglia e all'intera comunità;

Creare percorsi di formazione per le professioni sanitarie e di varie altre figure professionali sia direttamente sia indirettamente mediante apposite strutture a ciò dedicate anche mediante lo strumento della educazione continua in medicina ECM;

Pianificare e mettere in atto di programmi di valutazione e riabilitazione cognitiva rivolti a tutte le fasce di età (bambini, adolescenti, adulti e anziani);

- Promuovere interventi sul territorio atti a favorire una corretta integrazione delle persone che subiscono forme di discriminazione;
- Promuovere e diffondere la formazione per psicologi in farmacia, per farmacisti e altri soggetti professionalmente qualificati che si muovano nel campo delle professioni sanitarie, nell'ambito della configurazione della Farmacia dei servizi;
- Promuovere, formare e diffondere la formazione dei nuovi operatori del benessere in ambito socio sanitario e in farmacia;

è attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, come previsto dall'articolo 5 del D.Leg. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazioni, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- percorsi di educazione e sensibilizzazione attraverso professionisti ed operatori abilitati, al fine di realizzare attività di consulenza psicologica nei confronti di soggetti in stato di disagio psico-sociale. L'attività sarà svolta all'interno di farmacie o di altre strutture messe a disposizione da enti privati e/o da enti pubblici, quali ad esempio ma non a titolo esclusivo, ASL e Comuni per avviare programmi di auto mutuo aiuto;
- attività di formazione attraverso corsi di aggiornamento sia teorici sia pratici per psicologi professionisti, educatori, insegnanti, operatori sociali e professioni sanitarie. Potranno essere istituiti gruppi di studio socio-psicologico e di formazione psico-sociale;
- attività di interscambio culturale e sociale attraverso la proposta e l'organizzazione di giornate di incontri volte alla collaborazione con altre associazioni e/o enti presenti sul territorio;
- proporre ed organizzare meeting a contenuto tecnico per operatori del settore ed a contenuto informativo per altri operatori e per le persone interessate;
- Corsi di aggiornamento e formazione, frontale e online, rivolti agli psicologi, ai farmacisti e collaboratori delle farmacie in materie e discipline inerenti l'affermazione e la corretta gestione della farmacia dei servizi. La finalità dei corsi sarà orientata ad implementare le conoscenze della comunicazione e del counseling in farmacia, agli psicologi, psicoterapeuti, farmacisti e collaboratori, e per figure sanitarie in genere (per comprendere e interpretare i bisogni del paziente, per consigliarlo e indirizzarlo verso la fruizione dei servizi del SSN)
- Supportare i farmacisti nell'esercizio dei servizi cognitivi programmati dal Ministero della Salute, Regioni, ASP e Associazioni di categoria in materia di aderenza alla terapia e rischio clinico.
- Realizzazione della formazione al *caregiver*, i soggetti che assistono ammalati (familiari, badanti, operatori OSA e OSS), per tecniche di ascolto, empowerment e comunicazione empatica.
- Facilitare la diffusione di eventi formativi e psico-educativi sul territorio, con l'erogazione della formazione a distanza - online, che potrà avvenire anche con accordi

Giuseppe Chiodi
Walter Baretto

Antonio Toffi

Mauro M. M.

e/o convenzioni con altre associazioni o entità formative provviste di piattaforme e-learning.

L'erogazione dei corsi ai farmacisti e figure sanitarie avverrà in modalità di formazione formale, non formale ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera c. D.lgs. 13/2013 e con le finalità previste della Legge 4/2013.

In riferimento al Manuale elaborato dal Gruppo di lavoro "Implementazione della qualità e sicurezza dei servizi assistenziali erogati dalle farmacie di comunità, di cui al D.D. 4/09/2012" (punto 3.4, pag. 22), la formazione conseguita potrà essere riconosciuta per concorrere al conseguimento del titolo di Farmacista Counselor® (consulente farmaceutico, pharmaceutical care) e all'iscrizione nel registro nazionale dei Farmacisti Counselor®.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dall'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio italiano.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche, o altre associazioni di promozione sociale, che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

Giorgio Zola
Umberto Bonetti

Adolfo Toffi

M

ge m ym

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare, in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore; (suggerisco di inserire qualcosa che possa starvi particolarmente a cuore in termini di etica)

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo ma dovrà essere ratificata dalla prima assemblea utile con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione o, diversamente chiamato, consiglio direttivo
- Presidente

Giuseppe Zola
Ubaldo Bavello

Roberto Toffi

Giulio M. Agnelli
M

Organo di controllo
Organo di revisione

ART. 11
(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, raccomandata, fax, e-mail, gruppi social o attraverso qualsiasi strumento risulti idoneo alla maggior divulgazione. La comunicazione sarà spedita o divulgata al recapito risultante dal libro degli associati la comunicazione sarà anche affissa nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

Giuseppe Zito
Adriano Zito

Roberto Zito

per la

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione con qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, sia in prima sia in seconda convocazione, con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero minimo di tre membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Può essere previsto un numero maggiore qualora l'associazione contasse un numero elevato di associati al fine di poter assegnare compiti differenziati per garantire ordine nelle attività.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro,
- disciplina l'ammissione degli associati,

[Handwritten signature]
Illegible handwritten text

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

disciplina l'esclusione dei soci da rinviare all'assemblea dei soci per la delibera, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]

[Signature]

Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 **(I beni)**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 **(Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione

Giuseppe Blasi
Alfonso Basso

Alfonso Basso

Alfonso Basso

...e rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

[Handwritten signatures and initials]

ART. 31
(Disposizioni finali)

quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Giuseppe Zichardo
Alfredo Baccaro

Roberto Sel

Luca Mignone

Marcello

